



la fiscalità locale



SINTESI della **NORMATIVA** di **INTERESSE** per i **COMUNI**

MODIFICHE alla **LEGGE 243** del **2012** in **MATERIA** di
EQUILIBRIO dei **BILANCI** di
REGIONI ed **ENTI LOCALI**

DL 113/ 2016 ENTI LOCALI

CONVERTITO definitivamente in **LEGGE** al **SENATO**

MODIFICHE ALLA LEGGE 243 DEL 2012 IN MATERIA DI EQUILIBRIO DEI BILANCI DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Disegno di legge S2344 approvato dal Senato della Repubblica e in fase di approvazione alla Camera

● Nuovo saldo di competenza per il 2017

Si introduce un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (1,2 e 3); scongiurando così l'applicazione degli 8 saldi originariamente previsti.

● Fondo pluriennale vincolato all'interno del saldo

Si prevede l'introduzione strutturale, a partire dal 2020, del Fondo Pluriennale Vincolato tra le entrate e spese finali che compongono il saldo di competenza.

Mentre per il periodo 2017- 2019, l'introduzione del FPV sarà valutata con Legge di Bilancio, "compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale".

● Premi e sanzioni

Qualora un ente registri un valore negativo del saldo, dovrà adottare misure correttive per recuperare tale ammontare, entro il triennio successivo in quote costanti.

Inoltre, si introduce per la prima volta il principio di proporzionalità tra premi e sanzioni attraverso la redistribuzione nel comparto stesso dei proventi relativi alle sanzioni. Tale meccanismo dovrà essere disciplinato con legge ordinaria dello Stato.

● Eliminazione del vincolo di destinazione dell'utilizzo dell'avanzo

Viene eliminato, con l'abrogazione del comma 3, art. 9 qualsiasi vincolo di destinazione nell'utilizzo dei saldi positivi eventualmente conseguiti dai comuni; originariamente la L. 243/12 prevedeva che eventuali saldi positivi degli enti dovessero essere destinati tassativamente all'estinzione del debito maturato o a spese di investimento.

Modifiche art. 9

● Indebitamento: intese regionali e perequazione complementare nazionale

Le operazioni di indebitamento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati degli esercizi precedenti, non dovranno essere più soggette alla verifica del saldo finale di cassa non negativo, bensì al saldo finale di competenza a livello aggregato regionale (compresa la Regione stessa), attraverso apposite intese.

Vale la pena precisare che non necessiteranno di alcuna autorizzazione in sede di "Intesa regionale" le operazioni autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del proprio saldo finale di competenza (di cui al primo punto)

Le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte attraverso le intese regionali potranno essere effettuate sulla base di patti di solidarietà nazionale.

Modifiche art. 10

SINTESI DELLA NORMATIVA DI INTERESSE PER I COMUNI CONTENUTA NEL DL 113/ 2016 ENTI LOCALI CONVERTITO DEFINITIVAMENTE IN LEGGE AL SENATO IL 2 AGOSTO 2016

● **Semplificazione adempimenti**

Viene soppresso l'obbligo di presentare la relazione dei revisori in Consiglio comunale, in sede di approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione e del DUP. Inoltre, la disciplina della presentazione del bilancio e del DUP si rimette al regolamento di contabilità comunale. Infine, si alleggerisce l'iter di approvazione delle variazioni di bilancio compensative per garantire maggiore flessibilità di gestione (modifiche all'art. 175 TUEL)

Art. 9 - bis

● **Estinzione anticipata dei mutui**

Si istituisce un fondo di competenza del Ministero dell'Interno con stanziamento iniziale di 14 milioni per il 2016 e 48 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, finalizzato a consentire l'erogazione di contributi ai comuni per l'estinzione anticipata di mutui. Si rinvia a DM del Ministero dell'Interno per la definizione dei criteri e le modalità di richiesta.

L'importo previsto per il 2016 può essere incrementato fino a 26 mln con proventi derivanti dalle sanzioni per il mancato rispetto dal patto di stabilità interno del 2015.

Art. 9 - ter

● **Normativa in materia di personale**

- Turn over al 75% per gli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio risultante nella medesima classe demografica.
- Riattivazione delle procedure di mobilità nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle province, alla data di approvazione del decreto in esame
- Limiti di spesa per le assunzioni ex 110 TUEL: Il vincolo previsto dal DL 78/2010 all'art. 9 comma 28, secondo cui le spese per il personale a tempo determinato sostenute dagli enti locali non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, non si applicherà per le assunzioni ex 110. Vale la pena ricordare che restano in essere i vincoli quantitativi previsti dall'art.110 stesso , secondo cui tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

Art. 16

- Blocco delle assunzioni in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (e dell'invio dei relativi dati entro 30 giorni dall'approvazione).

Art. 9, comma 1- quinquies

Assunzioni di personale insegnante ed educativo: Si riconosce ai comuni la facoltà di procedere nel triennio 2016-2018 ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016 (fermo restando il vincolo del saldo di competenza non negativo). Si riconosce altresì la facoltà di effettuare specifiche procedure concorsuali volte a valorizzare le esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti.

Art. 17

Incentivi alle fusioni di comuni: Nei primi 5 anni dall'istituzione di un comune nato da fusione, per le assunzioni a tempo determinato non si applicano i vincoli stabiliti dalla normativa vigente (per i quali si fa riferimento alla spesa relativa al 2009), purché il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia inferiore al 30 per cento, e fermo restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo.

Art. 16

W W W . A N C I T O S C A N A . I T